



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

2. SETTORE AFFARI LEGALI E SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO Personale: Trattamento Giuridico

Numero 51 Settoriale del 10/03/2021

Numero 106 Reg. Generale del 10/03/2021

OGGETTO: ART. 71 COMMA 1 DEL D.L. N. 112 DEL 25.6.2008, CONVERTITO IN LEGGE N. 133 DEL 06.08.2008 E ART. 35, COMMA 6 CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI. DECURTAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO FEBBRAIO 2021

L'anno 2021 il giorno 10 del mese di MARZO, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **Avv. Anna Maria MARASCO**, Responsabile del 2. SETTORE AFFARI LEGALI E SERVIZI ALLA PERSONA - Servizio Personale: Trattamento Giuridico:

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
- l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase preventiva di formazione del presente atto si è eseguito idoneo controllo di regolarità amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto l'art. 71 comma 1 del Decreto Legge n. 112 /2008 , convertito in legge n. 133 del 6.8.2008, il quale prevede : “ *Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa “ .*

Viste le circolari n. 7 e n. 8 del 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica , ed in particolare la n. 8 con la quale vengono fornite le indicazioni circa le modalità di decurtazione della retribuzione in caso di assenza per malattia in applicazione dell'art. 71 c. 1, ed in particolare prescrive la decurtazione per ogni episodio di assenza e per tutti i primi dieci giorni , assoggettando a ritenuta ogni indennità o emolumento comunque denominato avente carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio.

Vista la circolare 09/12/2008 n. 109 dell'INPS, con la quale sono state fornite alcune precisazioni necessarie alla corretta applicazione della normativa in argomento, ed in particolare ha chiarito che :

- 1) per eventi morbosi di durata inferiore o uguale a dieci giorni di assenza, sarà corrisposto esclusivamente il trattamento economico fondamentale, con decurtazione di ogni indennità o emolumento, comunque denominato, aventi carattere fisso e continuativo nonché di ogni altro trattamento economico accessorio;
- 2) Per eventi superiori a 10 giorni di assenza, a partire dall'undicesimo giorno sarà ripristinata l'erogazione di tutti gli emolumenti e le indennità aventi carattere fisso e continuativo, con esclusione del solo trattamento accessorio variabile.
- 3) Se l'evento morboso supera i 15 gg. lavorativi, a partire dall'undicesimo giorno di assenza sarà altresì erogato il trattamento accessorio variabile.

Dato atto che in merito alla trattenuta da non applicare per i giorni di assenza dovuti a convalescenza post-ricovero ospedaliero a seguito di ricovero o intervento chirurgico o altro fatto traumatico prescritta dalla struttura pubblica o dal medico curante , L'art. 71 del Dl. n.

112/08 stabilisce espressamente che è fatto salvo dai tagli alle assenze per malattia *"il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore"*.

il dipartimento della funzione Pubblica con parere 53/2008 ha affermato che il rinvio automatico alle previsioni contrattualistiche più favorevoli, compresa l'esenzione dalla visita fiscale, non riguarda soltanto i giorni di ricovero ospedaliero *"....comprendendo anche l'eventuale regolamentazione più vantaggiosa inerente il post- ricovero..."*.

Visto, a tal proposito, l' art. 36, c. 11 del CCNL Comparto Funzioni locali che recita *Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante al lavoratore in caso di malattia, le assenze dovute a day-hospital, al ricovero domiciliare certificato dalla Asl o da struttura sanitaria competente, purché sostitutivo del ricovero ospedaliero o nei casi di day-surgery, day-service, pre-ospedalizzazione e prericovero, sono equiparate a quelle dovute al ricovero ospedaliero, anche per i conseguenti periodi di convalescenza;*

Dato atto che non è prevista - tra le altre - la decurtazione di cui al decreto legge n. 112 del 2008 convertito nella legge 133/08, all'art.71 comma 1 anche : assenze derivanti da infortunio sul lavoro; le assenze per malattia dovuta a causa di servizio se le suddette fattispecie saranno attestate **in modo preciso dalla certificazione medica**. Nella certificazione medica dovrà essere chiaramente precisato che trattasi di assenza per malattia connessa alla specifica situazione.

Visto altresì l'art. 35 del sopra citato CCNL , che disciplina le assenze le assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, come introdotte dall'art. 55- septies, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 165/2001; detti specifici permessi sono assimilati alle assenze per malattie ed in particolare nel comma 6 dell'art. 35 è contenuta la previsione secondo la quale : *"Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il trattamento economico accessorio del lavoratore è sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia";*

Ritenuto di dover determinare il trattamento economico accessorio dei dipendenti ai fini della trattenuta per i primi dieci giorni di assenza per malattia, nonché per i giorni di permesso di cui all'art. 35, co. 6, del nuovo CCNL del 21.5.2018;

Visto il parere n. 795-21C7 con il quale l'ARAN ha precisato, fra l'altro, le voci del trattamento accessorio;

Ritenuto, sulla base delle indicazioni dell'art. 45 del D.Lgs. n. 165/2001 e delle vigenti disposizioni della contrattazione collettiva nazionale, attuative delle stesse, che il "trattamento economico fondamentale" del personale del Comparto Funzioni locali si articola nelle seguenti voci retributive:

a) lo stipendio tabellare (comprensivo della indennità integrativa speciale), differenziato in relazione alle singole categorie di inquadramento del sistema di classificazione professionale, destinato a remunerare in via ordinaria la prestazione del dipendente nell'ambito del rapporto sinallagmatico derivante dal contratto individuale di lavoro;

b) la tredicesima mensilità, pienamente assimilabile per natura e funzione allo stipendio tabellare;

c) la progressione economica orizzontale, che, rappresentando una forma di carriera esclusivamente retributiva del personale, si traduce in un incremento dello stipendio tabellare, attraverso il conseguimento da parte del dipendente, sulla base di criteri selettivi e meritocratici, di successive posizioni economiche stabilite all'interno di ciascuna categoria in cui si articola il sistema di classificazione;

d) la retribuzione individuale di anzianità, per il solo personale che già ne fruisce, in quanto conseguente al congelamento ed alla definitiva scomparsa alla fine degli anni '80 delle classi e degli scatti di anzianità, che facevano parte integrante del trattamento fondamentale;

e) gli eventuali assegni *ad personam* riconosciuti al personale, finalizzati a garantire il trattamento economico fondamentale già in godimento dello stesso nel momento dell'attribuzione di uno diverso e di importo più basso di tale trattamento economico, per effetto di un mutamento intervenuto nei contenuti del suo rapporto di lavoro

Tenuto presente che i **risparmi di spesa** conseguenti all'attuazione della norma stessa costituiscono economie di bilancio;

Evidenziato che l'ufficio del personale - trattamento giuridico ha verificato, tramite il rilevatore delle presenze, le assenze del personale dovute per malattie che non rientrano in una delle fattispecie previste dal secondo periodo dell'art. 71, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112. Ha quindi predisposto il prospetto con riferimento al periodo febbraio 2021 riportante i numeri di matricola dei dipendenti interessati (in ogni caso non allegati in quanto contenenti dati sensibili).

Ritenuto che occorra procedere alla decurtazione del trattamento economico nei modi anzi descritti, per i primi dieci giorni di assenza di ogni periodo;

Visti i CCNNL del comparto Funzioni locali ;

Visto il T.U. Ordinamento Enti Locali approvato con decreto legislativo 267/2000;

Visto il Decreto legislativo n.165 del 30/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto legge n.112 del 25/06/2008 convertito in legge in data 06/08/2008 n.133;

DETERMINA

1. **DARE ATTO** che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI DISPORRE** la decurtazione, in applicazione del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, nonché dell'art. 35 CCNL Comparto Funzioni locali, del trattamento accessorio nei confronti dei dipendenti del Comune di Veglie indicati nel prospetto allegato solo all'originale del presente atto e nella misura ivi precisata, non oggetto di pubblicazione in quanto contenente dati sensibili, a titolo di assenze per malattia e permessi giornalieri per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici (primi dieci giorni per evento), con riferimento al periodo febbraio 2021;
3. **DI DARE ATTO** che la somma complessiva da decurtare è pari ad € 55,44;
4. **DI DARE ATTO** che i risparmi di spesa conseguenti all'attuazione della norma stessa costituiscono economie di bilancio;_
5. **DI TRASMETTERE** il presente atto al responsabile del Settore economico finanziario nonché all'Ufficio personale - trattamento economico, per gli adempimenti connessi e consequenziali.

Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Avv. Anna Maria MARASCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 257

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 10/03/2021 al 25/03/2021
all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Domenico CACCIATORE

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e
norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati
dell'Ente.